

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 29 GIUGNO 2012

N. 94



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1014

Cont. n. 329/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. E.R.I Energia Rinnovabile Italia surl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 19393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1015

Cont. n. 24/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. CO.ME.CO s.a.s./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Pag. 19394

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1027

Cont 901/10/TC/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 5760/2008 RG.NR - Tribunale di Brindisi- a carico di Maniglia Susanna. Ratifica Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo ed esterno avv. Francesco Marzullo.

Pag. 19395

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1028

Cont 1187/11/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 870/09 r.g.n.r.- n. 4687/09 R.G. G.I.P. - Tribunale di Trani - a carico di Gadaleta Gennaro + altri 14. Integrazione Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesco Marzullo. Ratifica.

Pag. 19396

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1029

Cont. 1463/09/SC - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Regione Puglia c/ WWF - Proposizione ricorso in ottemperanza sentenza C.d.S. n. 2755/2011 - Nomina del difensore prof. Avv. Luigi Volpe - Ratifica.

Pag. 19398

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2012, n. 1046

Cont. 1237/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/ Sindaco Fedele Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 19399

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2012, n. 1047

Cont. 708/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/ Sindaco Fedele Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 19400

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2012, n. 1048

Cont. 2099/06/L bis C.d.S. REGIONE PUGLIA c/sentenza Tar Lecce n. 3054/07. Costituzione in giudizio in sostituzione di difensore rinunciatario. Ratifica nomina legale esterno avv. Fulvio Mastroviti.

Pag. 19401

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2012, n. 1053

Cont. 523/11/SH - Consiglio di Stato - Ricorso in appello di B.A. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 19403

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
giugno 2012, n. 1067

Cont. n. 193/10/TC/AV. Vescina Antonio Lazzaro c/ Regione Puglia. Autorizzazione e approvazione transazione.

Pag. 19404

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
giugno 2012, n. 1068

Cont 1011/11/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 4324/09 r.g.n.r. - n. 11725/09 R.G. P.M. - Tribunale di Taranto- a carico di Eletto Antonio. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesco Marzullo e avv. Antonella Loffredo difensore interno. Ratifica.

Pag. 19405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1069

Cont. 1581/10/RM/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 938/10 e n. 4868/10 RG.NR - Tribunale di Taranto - a carico di RIVA EMILIO + altri. Ratifica Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo ed esterno avv. Francesco Marzullo.

Pag. 19407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1070

Cont. 308/012/CA. Tribunale Regionale Acque Pubbliche Napoli. A. Agricole D.D. c/ Regione Puglia. Atto di chiamata in causa. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Pierpaolo Gargano.

Pag. 19408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1073

Cont. 1652/11/DL. F. s.p.a. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Mario Spinelli. Legale esterno.

Pag. 19409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1074

Cont. 159/12/CE Tar Puglia. Sede di Bari. Regione Puglia c/ Comune di Sannicandro Garganico. Autorizzazione a impugnare e ratifica incarico difensivo avv. Tiziana T. Colelli e avv. Marco Lancieri.

Pag. 19410

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1080

Cont. n. 491/11/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - MARGHERITA s.r.l. / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa Colelli.

Pag. 19411

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1081

Cont. n. 2529/08/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. C.E. / Regione Puglia - Comune di Spinazzola. Costituzione in giudizio -. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 19412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1082

Cont. n. 221/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari. S. srl/ Regione Puglia - Comune di Volturara Appula. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 19413

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1083

Cont. n. 1361/11/BU. Consiglio di Stato - Roma -. D.N./ Regione Puglia - Comune di Altamura -. Giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 3466/2009 del Consiglio di Stato. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 19414

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1117

Cont. 1187/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e Avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), a seguito Sent. n. 14094//2011 Trib. Bari Sez. Lavoro notificata in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 19415

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1118

Cont. 1188/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e Avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), a seguito Sent. n. 14096//2011 Trib. Bari Sez. Lavoro notificata in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 19417

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1119

Cont. 1191/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e Avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), a seguito Sent. n. 14095//2011 Trib. Bari Sez. Lavoro notificata in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 19419

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1120

Cont. 136/12/GA - Giudice di Pace di Bari - D.I. - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. (v. Cont. n. 2120/99/CO) - Competenze professionali Avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e Avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), a seguito delibera di G.R. n. 493 del 20/3/2012 (Acquiescenza al D.I. n° 3/2012 GdP Bari) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 19421

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1121

Cont. n. 7444/2002/GU. Tribunale di Taranto - Sez. Dist. di Manduria. Resta Francesco c/ Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19423

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1122

Cont. n.2621/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Ingrosso Marcello. Competenze professionali Avv. Daniela Ponzio. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1123

Cont. n. 2624/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Salamina Antonio. Competenze professionali Avv. Daniela Ponzio. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19426

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1124

Cont. n. 2605/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Chirivi Luigi. Competenze professionali Avv. Daniela Ponzio. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19428

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1125

Cont. n. 2880//03/GU - Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne. Pagliara Corrado +2 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19429

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1126

Cont. n. 2887/03/GU - Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne. Manca Cosimo +2 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19431

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1127

Cont. n. 2888/03/GU - Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne. Serio Biagio +2 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19432

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1128

Cont. n. 2886/03/GU - Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne. De Marco Pietro c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19434

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1129

Cont. n. 1116/07/GA - Tribunale di Bari- Sez.Lavoro - Sgobba Maria + 3 c/ Regione Puglia. Ricorso ex artt. 669 bis, ter e 700 c.p.c. Competenze professionali Prof. Avv. Domenico Garofalo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19435

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1131

Cont. n. 166/88/Reg. R. - Ricorso al T.A.R. Lecce di Tundo Giuseppe + 14 c/ Regione Puglia. (S.P.D.C. Lecce). Competenze professionali Avv. Carmelo Sandro Rollo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19437

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1132

Cont. n. 78/86/Reg. R. - Ricorso al T.A.R. Lecce del dott. Giuseppe Micelli c/ Regione Puglia. (CO.RE.CO. - BA). Competenze professionali Avv. Carmelo Sandro Rollo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag.19439

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1133

Cont. n. 254/88/Reg. R. - Ricorso al T.A.R. Lecce del Comune di Parabita c/ Regione Puglia. (S.P.D.C. Lecce). Competenze professionali Avv. Carmelo Sandro Rollo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19440

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1134

Cont. n. 2853//03/GU - Giudice di Pace di Francavilla Fontana - Felle Vito c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 19441

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1141

Cont. 1615/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5 e Credifarma s.p.a. (sent. 398/98, 147, 140, 141, 98, 99/99, 326, 327/98, 7, 10/99, 329/98, 91, 92/99), competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Pag. 19443

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1142

Cont. da 251 a 254/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5, competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Pag. 19445

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1143

Cont. 2115/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/2, TA/4, TA/5, TA/7 e Credifarma s.p.a. (353, 354/98, 45, 46 e 48, 99), competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento debito e variazione al bilancio.

Pag. 19446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1144

Cont. 2115/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5 e Credifarma s.p.a. (sent. 314, 330/98, 87, 72/99, 312, 311/98), competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Pag. 19448

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1145

Cont. 2115/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5 e Credifarma s.p.a. (sent 1, 158, 73, 159/99), competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Pag. 19450

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1146

Cont. 2115/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5 e Credifarma s.p.a. (sent. 333/98, 2/99, 331, 332, 313/98), competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Pag. 19451

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1014

Cont. n. 329/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. E.R.I Energia Rinnovabile Italia surl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso per motivi aggiunti del 25/02/2012, la E.R.I. Energia Rinnovabile Italia surl corrente in Bari è ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: *i*) del diniego di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs.387/03 relativo ad un impianto eolico di potenza inferiore ad 1 MW da realizzarsi nel Comune di Andria; *ii*) ove occorra dell'art. 4 RR 24/10 ("Regolamento Attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010. Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"); *iii*) ove occorra dell'art. 5 dello stesso RR 24/10.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 16/03/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1015

Cont. n. 24/12/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. CO.ME.CO s.a.s./ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 04/01/2012, la CO.ME.CO s.a.s. corrente in Trani è ricorsa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva: *i)* del provvedimento prot. n. 10659 del 24/11/2011 con il quale il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, vista la proposta di progetto avanzata dal sig. Vincenzo Rinaldi, in qualità di legale rappresentante delle CO.ME.CO s.a.s., per l'ampliamento della cava di calcare in blocchi sita nel comune di Trani, località S. Angelo, censita in catasto al Fg n. 54, p.lle 47-49 e 111, ha espresso parere sfavorevole di compatibilità ambientale; *ii)* del provvedimento prot. n. 8712 del 29/06/2010 di preavviso di diniego; *iii)* ove occorra dei pareri negativi resi dal Comitato regionale VIA nelle sedute del 23/06/2010 e del 18/10/2011; *iv)* nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale per il risarcimento del danno.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Ecologia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 25/01/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1027

Cont. 901/10/TC/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 5760/2008 RG.NR - Tribunale di Brindisi- a carico di Maniglia Susanna. Ratifica Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo ed esterno avv. Francesco Marzullo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta egli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Nell'ambito del procedimento penale 5760/08 r.g.n.r. del Tribunale di Brindisi a carico della sig.ra MANIGLIA SUSANNA (nata a Torre Susanna il 5.03.1944) + altri 22 persone, relativo ad una serie di truffe anche in danno alla Regione Puglia per l'indebito conseguimento di indebite contribuzioni legate ad eventi naturali e calamitosi, La Regione Puglia si costituiva parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Nel corso del procedimento la sig.ra Maniglia ha patteggiato la pena, ottenendo l'attenuante del risarcimento del danno.

La somma che quest'ultima era tenuta a restituire all'Ente Regione quantificata in euro 40.013,00 (per capitale ed interessi), e a seguito del patteggiamento la citata somma in data 25 maggio 2010 veniva confiscata in favore dello Stato e depositata su un libretto postale presso l'Ufficio Postale di Mesagne.

Per tale ragione la sig.ra Maniglia ha promosso un incidente di esecuzione affinché tale somma venga assegnata e devoluta all'Ente Regione.

Il Presidente, quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c. L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, con proprio provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 42 lettera f. dello Statuto regionale, salvo ratifica della Giunta regionale, provvedeva a conferire, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato regionale Antonella Loffredo e all'avv. esterno Francesco Marzullo, del libero Foro di Bari per la costituzione di parte civile al fine di recuperare la somma di cui sopra

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito, per un importo predefinito pari a EURO 5.033,00, comprensivo di I.V.A., C.A.P. e spese, così come concordato giusta convenzione sottoscritta dall'avvocato officiato e l'avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale (depositata agli atti del fascicolo d'ufficio); per il legale interno, invece alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina del compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di conferire la difesa dell'Ente con un altro procuratore.

(Valore della controversia: euro 40.013,00 - Servizio di Spesa: Agricoltura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

- La spesa complessiva di euro 5.033,00, sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di euro 2.516,80 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.
- Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
- vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della Giunta regionale, autorizzando la costituzione di parte

civile nel procedimento di esecuzione, innanzi al Tribunale di Brindisi, nei confronti della sig.ra Maniglia a mezzo degli avv.ti Antonella Loffredo e Francesco Marzullo;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato, a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1028

Cont. 1187/11/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 870/09 r.g.n.r.- n. 4687/09 R.G. G.I.P. - Tribunale di Trani - a carico di Gadaleta Gennaro + altri 14. Integrazione Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesco Marzullo. Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

Con delibera n. 2212 del 7 ottobre 2011 veniva autorizzata la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, a mezzo del ministero dell'avvocato regionale, Antonella Loffredo a cui veniva conferito la procura speciale e la difesa tecnica, nel procedimento penale n.

870/09 R.G. - 4687/09 GIP pendente dinanzi al giudice del dibattimento presso il Tribunale di Trani a carico dei sigg. GADALETA Gennaro (nato il 11/05/1953 a Molfetta), - BRATTOLI Anna Maria (nata 06/01/1954 a Molfetta), - PALOMBELLA Sabina (n. 21/12/1960 a Molfetta), - MARZOCCA Claudia (nata il 06/07/1958 a Molfetta), - BREGLIA Maria (nata il 17/05/1951 a Molfetta) - SPACCAVENTO Dorotea (nata il 11/02/1963 a Molfetta) - DE PALMA Antonio (nato il 20/06/1946 a Molfetta - DANGELICO Antonio, nato il 06/01/1958 a Giovinazzo), - ALTAMURA Rosa (nata 11/07/1954 a Terlizzi) - Lo BASSO Francesco, n. 01/09/1947 a Molfetta, ivi residente alla Via Padre Pio da Pietrelcina n. 8 - ALLEGRETTA Antonio (nato 05/01/1948 a Molfetta), - DRAGO Roberto (nato il 28/12/1955 a Milano) - POLI Annamaria (nata il 23/02/1954 a Molfetta), - LIOCE Mario (nato 25/09/1948 a Molfetta) - SCARDIGNO Saverio (nato il 02/01/1948 a Molfetta), al fine di chieder il risarcimento del danno nei confronti degli imputati.

Dovendo il prefato avvocato interno assentarsi per motivi di salute, sia pure per un breve arco temporale, in concomitanza con l'udienza del 7 febbraio 2012 nella quale si sarebbe discusso il rinvio a giudizio degli imputati, per i reati di truffa e peculato nei confronti dell'Ente, il Presidente della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno ha ravvisato la necessità di integrare la difesa regionale e pertanto ha conferito in data 19.01.2011, la procura speciale e la difesa tecnica ad un legale esterno, l'avv. Francesco Marzullo, del Foro di Bari;

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, per un importo forfetario predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 31.460,00 comprensivo di I.V.A. e C.A.P., il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato Coordinatore e il professionista officiato;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di integrare la difesa dell'Ente con un altro procuratore.

(Valore della controversia: di particolare importanza -Servizio di Spesa:

Formazione Professionale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

- La spesa complessiva di euro 31.460,00, comprensiva di IVA e CAP e spese, di cui EURO 15.730,00, per acconto spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (*cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011*).
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
- vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale nel procedimento penale 870/09 R.G. - 4687/09 R.G GIP. pendente dinanzi al Tribunale di Trani, nei confronti di:GADALETA Gennaro (nato il 11/05/1953 a Molfetta), - BRATTOLI Anna Maria (nata 06/01/1954 a Molfetta), - PALOMBELLA Sabina (n. 21/12/1960 a Molfetta), - MAR-

ZOCCA Claudia (nata il 06/07/1958 a Molfetta),
 - BREGLIA Maria (nata il 17/05/1951 a Molfetta) - SPACCAVENTO Dorotea (nata il 11/02/1963 a Molfetta) - DE PALMA Antonio (nato il 20/06/1946 a Molfetta) - DANGELICO Antonio, nato il 06/01/1958 a Giovinazzo), - ALTAMURA Rosa (nata 11/07/1954 a Terlizzi) - Lo BASSO Francesco, n. 01/09/1947 a Molfetta, ivi residente alla Via Padre Pio da Pietrelcina n. 8 - ALLEGRETTA Antonio (nato 05/01/1948 a Molfetta), - DRAGO Roberto (nato il 28/12/1955 a Milano) - POLI Annamaria (nata il 23/02/1954 a Molfetta), - LIOCE Mario (nato 25/09/1948 a Molfetta) - SCARDIGNO Saverio (nato il 02/01/1948 a Molfetta), integrando la costituzione di parte civile della Regione Puglia, conferendo la procura speciale e la difesa tecnica anche all'avv. Francesco Marzullo del foro di Bari;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1029

Cont. 1463/09/SC - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Regione Puglia c/ WWF - Proposizione ricorso in ottemperanza sentenza C.d.S. n. 2755/2011 - Nomina del difensore prof. Avv. Luigi Volpe - Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso al Consiglio di Stato, l'Associazione Italiana per il World Wide Found for Nature

(WWF) ONLUS proponeva appello avverso la sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, n. 3137/09, che la vedeva soccombente.

Il Consiglio di Stato, con il provvedimento in oggetto descritto, accoglieva parzialmente il ricorso in appello della Regione, dichiarando, tuttavia, la medesima tenuta ad attivare il procedimento di valutazione ambientale strategica del piano faunistico venatorio valevole fino al 2014, nonché a procedere alla rinnovata emanazione del medesimo piano nel termine di dieci mesi dalla notificazione in via amministrativa della sentenza.

Considerato che l'Amministrazione per una serie di ragioni obiettive è impossibilitata ad adottare le attività imposte dal C.d.S. nel termine dallo stesso fissato, per cui si rende necessario proporre al Supremo Consesso ricorso in ottemperanza della sentenza in oggetto.

Il Presidente della G.R., per le ragioni di cui sopra, proponeva di predisporre ricorso in ottemperanza in relazione alla sentenza n. 2755/2011 dinanzi al Consiglio di Stato, per tutelare la posizione dell'Amministrazione Regionale e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, conferiva mandato di rappresentanza e difesa al prof. avv. Luigi Volpe, già legale dell'Ente nei precedenti gradi di giudizio, nato il 27/07/1942.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012, per un importo definito di euro 11.502,55, (importo da aumentare a euro 12.803,21, in caso di esito positivo), comprensivo di CAP 4% e IVA al 21%; il tutto concordato con il professionista officiato. Il contributo unificato è pari ad euro 600,00.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alle liti di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di rilevante importanza; Settore di Spesa: Caccia e Pesca).

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 13.403,21, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- euro 12.803,21 CAP e IVA inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato (da ridurre ad euro 11.502,55 in caso di esito negativo);
- euro 600,00 per spese di contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 5.600,00 CAP e IVA inclusi. Il predetto acconto è comprensivo del contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di ratificare l'operato del Presidente della

Giunta Regionale e, pertanto, di proporre ricorso in ottemperanza in riferimento alla sentenza in oggetto specificata, dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, a mezzo prof. avv. Luigi Volpe.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2012, n. 1046**Cont. 1237/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/ Sindaco Fedele Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Fedele Sindaco con ricorso al G.d.L. di Bari ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento (D.I. n.1441/09) nei confronti della Regione Puglia, per la somma di euro 1.589,62 oltre interessi a titolo di compensi professionali per l'attività di rappresentanza e difesa svolta in favore dell'Ente Regione..

Il Giudice del Lavoro adito, con sentenza n. 1952/12 ha rigettato l'opposizione al D.I proposta dalla Regione Puglia. e, per l'effetto lo ha confermato, condannando l'Amministrazione Regionale al pagamento delle spese processuali.

Considerato che sussistono fondati motivi per

proporre appello avverso la citata sentenza del giudice di prime cure, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, l'Assessore Prof. Avv. Marida Dentamaro, giusta delega del Presidente della Giunta Regionale n. 3699 del 28 marzo 2012, con proprio provvedimento urgente del 28 marzo 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 2.000,00 il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 1.589,62 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

- La spesa di euro 2.000,00 comprensiva di IVA CAP e spese, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore Prof. Avv. Marida Dentamaro, giusta delega del Presidente della Giunta Regionale n. 3699 del 28 marzo 2012, e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza n.1952/12 di cui in narrativa a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2012, n. 1047

Cont. 708/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/ Sindaco Fedele Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'avv. Fedele Sindaco con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di euro 41.537,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi pro-

fessionali per l'attività di rappresentanza e difesa svolta in favore dell'Ente Regione.

Il Giudice del Lavoro adito, con sentenza n. 2408/12 ha accolto il ricorso e per l'effetto ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle somme richieste con l'atto introduttivo del giudizio nonché delle spese processuali

Considerato che sussistono fondati motivi per proporre appello avverso la citata sentenza del giudice di prime cure, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 18 aprile 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad euro 3500,00 il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: euro 41.537,47 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

- La spesa di euro 3.500,00 comprensiva di IVA CAP e spese, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza n.2408/12 di cui in narrativa a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2012, n. 1048

Cont. 2099/06/L bis C.d.S. REGIONE PUGLIA c/sentenza Tar Lecce n. 3054/07. Costituzione in giudizio in sostituzione di difensore rinunciario. Ratifica nomina legale esterno avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n.562 dell'11/04/2008 la Giunta Regionale deliberava di conferire alla prof. avv. Ida Maria Dentamaro l'incarico di proporre appello autonomo dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.3054/07 con cui il Tar Lecce ha accolto il ricorso proposto dai sigg.ri Caldara Pasquale ed altri per l'annullamento dei provvedimenti concernenti la realizzazione, nel Comune di Corato, di un impianto tecnologico di immagazzinamento automatico autoportante per lo stoccaggio di prodotti alimentari, in ampliamento all'opificio già in essere, destinato all'attività di produzione di paste alimentari di proprietà del succitato Pastificio Attilio Mastromauro -Pasta Granoro S.r.l.

Con nota del 5 marzo 2012 l'avv. Ida Maria Dentamaro ha comunicato che, nella precedente comunicazione del 5 maggio 2010, aveva omesso di indicare tra gli incarichi a cui rinunciava, a seguito dell'assunzione dell'incarico assessorile conferitole dal Presidente con decreto n.459 del 27/4/2010, quello afferente il Cont.2099/06/Lbis.

Considerato che risulta necessario che la Regione Puglia continui ad essere rappresentata e difesa dinanzi al Consiglio di Stato, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 20/4/2012, ha conferito il mandato *ad litem* al prof. avv. Fulvio Mastroviti, nato il 21.05.1949, già officiato nel giudizio connesso al presente rubricato Cont.2099/06/L.

Si dà atto che il mandato all'avv. Fulvio Mastroviti è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo forfetario predefinito omnicomprendente per onorari e spese pari ad euro 8.000,00, comprensivo di IVA e CAP; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n.11/L/8253 del 26/4/2012

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi in giudizio in sostituzione del difensore rinunciatario

(Valore della causa: di particolare importanza

per gli effetti; Settore di spesa: Settori Urbanistica ed Ecologia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La complessiva spesa di euro 10.000,00, comprensiva di IVA, CAP e spese, di cui euro 5.000,00 per acconto spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Consiglio di Stato, in sostituzione del difensore rinunciatario, a mezzo del prof. avv. Fulvio Mastroviti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura

di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2012, n. 1053

Cont. 523/11/SH - Consiglio di Stato - Ricorso in appello di B.A. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso proposto innanzi al Tar Puglia Bari, il dott. Battista Antonio impugnava gli atti della procedura che stabilivano in via definitiva la esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati idonei a rivestire l'incarico di Direttore Generale.

Con sentenza breve n.1262/11 il Tar Puglia Bari ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. sulla domanda proposta.

Con atto notificato in data 21.03.2012, il dott. Battista proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la succitata sentenza.

Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 11.04.2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luca Alberto Clarizio, già officiato nel giudizio di primo grado. (codice U.P.B. 1.3.1)

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle

condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

- La spesa complessiva di euro 5.000,00 CAP e IVA inclusi sarà finanziata, anche per la parte relativa all'acconto di euro 2.000,00, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Luca Alberto Clarizio;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1067

Cont. n. 193/10/TC/AV. Vescina Antonio Lazzaro c/ Regione Puglia. Autorizzazione e approvazione transazione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Signor Vescina Antonio Lazzaro ha chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, la declaratoria del proprio diritto di credito, spettante a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria su differenze retributive maturate dall'01.07.1972 al 30.4.1994 con tutte le conseguenze di legge.

Il Tribunale del Lavoro adito con sentenza n. 1996/2012 depositata in Cancelleria in data 20.02.2012, ha accolto la domanda di parte ricorrente dichiarando " il diritto di parte ricorrente al conseguimento degli accessori maturati dal luglio 1974 ed in relazione ai ratei maturati dal 29.12.1993 fino al 31 dicembre 1994 sia agli interessi al saggio legale via via vigente sia alla rivalutazione monetaria da calcolarsi separatamente sull'importo nominale della sorta capitale nei termini indicati in parte motiva", condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese e competenze in euro 1.200,00.

L'Avv. Raffaele Valente, Legale della parte ricorrente, con nota acquisita agli atti dell'Avvocatura in data 13.03.2012 ha trasmesso la propria proposta transattiva che qui di seguito si riporta: "a)

rinuncia alla proposizione di gravame avverso l'indicata sentenza, b) rinuncia a vedersi calcolate le somme aggiuntive sino al soddisfo ovvero sino al 31.12.1994; c) di ridurre la domanda attorea da euro 42.731,74 - comprensiva dell'accordo loro liquidata con determinazione dirigenziale n. 999/08 a euro 39.231,74, (decurtazione di euro 3.500) oltre spese legali liquidate; d) di rinunciare a qualunque altra azione presente o futura comunque ricollegabile ai diritti dedotti per definito giudizio di primo grado".

Il Servizio Personale, per quanto di competenza, con nota acquisita agli atti dell'Avvocatura, nel prendere atto dei termini della proposta transattiva ex adverso formulata ha espresso parere positivo in ordine all'opportunità e alla convenienza da parte della Regione Puglia di addivenire ad un bonario componimento della controversia.

Dato atto che la sentenza di che trattasi è suscettibile di reciproco gravame, da parte ricorrente relativamente al punto in cui il Giudice ha considerato applicabile il disposto di cui al D.M. n. 352/1998 e della relativa Circolare esplicativa dello stesso Ministero n. 83 del 23.12.1998, e da parte soccombente in ordine alla decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal 01.07.1974 e non già dall'01.05.1992, come indicato dalla Difesa dell'Amministrazione.

Alla luce di dette valutazioni, anche al fine di evitare l'alea del giudizio di appello, che potrebbe vedere nuovamente la Regione soccombente, con un ulteriore aggravio di spese, appare opportuno e conveniente addivenire ad un bonario componimento della questione nei termini innanzi indicati.

L'Avv. Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c della L.R. 18/06, sentito l'Avv. Maria Rosaria Avagliano responsabile del procedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta transattiva avanzata ex adverso;

Tutto ciò premesso il Presidente della G.R. propone di addivenire alla transazione con il Sig. Vescina Antonio Lazzaro nei termini innanzi esplicitati

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m. e i.

La somma di euro 40.930,58 saranno impegnate, liquidate e pagate con separato atto del Servizio Personale.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale Prot. 11/L/6325 del 25.03.2001).

Il Presidente e Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente atto finale rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera k) e della Delibera di G.R. n. 32/61 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avv. Coordinatore,

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di addivenire alla transazione con il Sig. Antonio Lazzaro Vescina nei termini qui di seguito riportati:
 - a) rinuncia alla proposizione di gravame avverso l'indicata sentenza;
 - b) rinuncia a vedersi calcolate le somme aggiuntive sino al soddisfo ovvero sino al 31.12.1994;
 - c) di ridurre la domanda attorea da euro 42.731,74, comprensiva dell'acconto lordo liquidato con Determinazione Dirigenziale n. 998/08 a euro 39.231,74, oltre spese legali liquidate in sentenza, e come da fattura n. 5 del 29.02.2012 di euro 1.698,84 concedendo quindi una decurtazione sulla sorta capitale di euro 3.500,00;
 - d) di rinunciare a qualunque altra azione presente o futura comunque ricollegabile ai

diritti dedotti per definito giudizio di primo grado;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1068

Cont. 1011/11/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 4324/09 r.g.n.r. - n. 11725/09 R.G. P.M. - Tribunale di Taranto- a carico di Eletto Antonio. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Francesco Marzullo e avv. Antonella Loffredo difensore interno. Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta agli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

In data 3 gennaio 2012 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, decreto di rinvio a giudizio, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, il per il 19/07/2011, relativo al procedimento penale n. 4324/II G.I.P. - n.11725/II P.M.. pendente dinnanzi il Tribunale di Taranto, nei confronti del sig. ELETTO ANTONIO (nato a Laterza il 02/05/1950)

Il decreto di rinvio a giudizio del P.M. dott. Italo Pasiri, - che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 4 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti dell'imputato - riguarda in particolare reati di malversazione e truffa commessi dal medesimo per ottenere illegittimamente finanziamenti pubblici, deviando così le finalità pubbliche e arrecando danni per l'amministrazione sia patrimoniali che non patrimoniali.

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, in conformità al parere ex art. 4

comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, il Presidente della Giunta Regionale, ravvisando la necessità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nel procedimento suindicato, con proprio provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 42 lettera f. dello Statuto regionale, salvo ratifica della Giunta regionale, provvedeva a conferire, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato regionale Antonella Loffredo e all'avv. esterno Francesco Marzullo, del libero Foro di Bari.

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012, per un importo forfetario predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 9.909,90, comprensivo di IVA e CAP, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato Coordinatore e il professionista officiato;

Per il legale interno, invece alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina del compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di conferire la difesa dell'Ente con un altro procuratore.

(Valore della controversia: euro 50.000,00 Servizio di Spesa: Attività Produttive)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

- La spesa complessiva di euro 9.909,90, comprensiva di IVA, CAP e spese, di cui euro 4.954,95, per acconto spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.

136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Taranto nei confronti del Sig: Eletto Antonio a mezzo dei difensori, avv. Antonella Loffredo ed avv. Francesco Marzullo
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1069

Cont. 1581/10/RM/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 938/10 e n. 4868/10 RG.NR - Tribunale di Taranto - a carico di RIVA EMILIO + altri. Ratifica Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo ed esterno avv. Francesco Marzullo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Nell'ambito del procedimento penale 938/10 e n. 4868/10 RG.NR del Tribunale di Taranto, cosiddetto processo "ILVA" a carico del sig. RIVA EMILIO (nato a Milano il 22.06.1926), RIVA NICOLA (nato a Milano il 15.06.1958), CAPOGROSSO Luigi (nato a Mandria il 22.06.1955), CAVALLO Angelo (nato a Taranto il 05.06.1968) e DI MAGGIO IVAN (nato a Galliate (No) il 14.4.1969), relativo ad una serie di emissioni di sostanze pericolose e nocive gas vapori, sostanze aereiformi emesse dallo stabilimento ILVA di Taranto, nocive per la salute sia dei lavoratori operanti all'interno dello stabilimento e per la popolazione del vicino centro di Taranto, veniva richiesto un incidente probatorio.

Il Presidente, quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c. L.r. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, con proprio provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 42 lettera f. dello Statuto regionale, salvo ratifica della Giunta regionale, provvedeva a conferire, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato regionale Antonella Loffredo e all'avv. esterno Francesco Marzullo, del libero Foro di Bari per la costituzione di parte civile

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012, per un importo forfetario predefinito onnicomprensivo

per onorari e spese pari a euro euro 12.584,00, comprensivo di I.V.A. E C.A.P., il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato Coordinatore e il professionista officiato;

Per il legale interno, invece alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di conferire la difesa dell'Ente con un altro procuratore.

(Valore della controversia: - straordinaria importanza - Servizio di Spesa: Ambiente)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

- La spesa complessiva di euro 12.584,00, comprensiva di IVA, CAP e spese, di cui euro 6.297,00, per acconto spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (*cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011*).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della Giunta regionale autorizzando la costituzione di parte civile nell'incidente probatorio di cui in narrativa, innanzi al Tribunale di Taranto nei confronti della sig.ra Maniglia a mezzo degli avv.ti Antonella Loffredo e Francesco Marzullo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato, a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1070

Cont. 308/012/CA. Tribunale Regionale Acque Pubbliche Napoli. A. Agricole D.D. c/ Regione Puglia. Atto di chiamata in causa. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Pierpaolo Gargano.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto notificato in data 3/2/2012 la Società Aziende Agricole Di Martino De Luca di Roseto Tuppusti Schinosa delle Sorelle Di Martino ha chiamato in causa dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, l'Ente Regione Puglia, a tutela e garanzia della stessa società in conseguenza della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, per sentir accertare e dichiarare la mancata manutenzione, ordinaria e straordinaria dei canali del collettore delle Colline di Chieuti e/o dei canali che interessano la proprietà attorea e per l'effetto condannare al pagamento della somma di euro 60.000,00, a titolo di risarcimento danni, ovvero delle somme per tutti quei danni determinati in corso di causa anche a seguito di CTU:

Con nota prot. n. 29493 del 16/4/2012 l'Ufficio Bonifica ha manifestato l'opportunità di reistere nel suindicato giudizio;

Il Presidente della G.R. ravvisata, pertanto, la necessità di costituirsi dinanzi al Tribunale Reg.le delle Acque Pubbliche di Napoli, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 10/05/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Pierpaolo Gargano del Foro di Napoli.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad euro 8.150,40, comprensivo di IVA, CAP e spese, il tutto come concordato con il professionista officiato, giusta lettera racc.ta di incarico prot. n. 11/L/9221 del 14/5/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: oltre euro 60.000,00; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001 es.m.ei.

La spesa complessiva di euro 8.150,40, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.)

del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m. e i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli a mezzo dell'avv. Pierpaolo Gargano.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1073

Cont. 1652/11/DL. F. s.p.a. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Mario Spinelli. Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La FINATER - Finanziaria per il Terziario -, con atto di citazione del 7/11/2011, ha convenuto in giudizio la Regione Puglia innanzi al Tribunale di Bari, per sentire condannare la stessa al risarcimento dei danni per Euro 360.000.000,00, avendo quest'ultima violato il legittimo affidamento quanto alla formalizzazione dell'accordo transattivo per la definizione dei giudizi pendenti tra le stesse parti (Contt. 1337 - 1338/95/DL.).

L'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, con nota prot. n. AOO_056/16/01/2012/0000338, ha comunicato di ritenere opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta delle valutazioni formulate dal competente Servizio, ha conferito in data 24.02.2012, l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'Avvocato Mario Spinelli, legale esterno.

Valore della Controversia: euro 360.000.000,00.
Settore di spesa: Servizio Turismo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

- La spesa di Euro 19.803,00 comprensiva di IVA, CAP e spese già sostenute a titolo di contributo unificato, pari ad Euro 1.053,00, sarà finanziato con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. All'impegno di spesa concernente l'acconto, pari ad Euro 6.250,00 comprensivo di IVA e CAP, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportate;
- di affidare l'incarico di difendere l'Amministrazione Regionale nel giudizio in epigrafe indicato, all'avv. Mario Spinelli, legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1074

Cont. 159/12/CE Tar Puglia. Sede di Bari. Regione Puglia c/ Comune di Sannicandro Garganico. Autorizzazione a impugnare e ratifica incarico difensivo avv. Tiziana T. Colelli e avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21 novembre 2011 il Comune di Sannicandro Garganico ha deliberato di "annullare la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1 aprile 2009 e tutti gli atti successivi di sua competenza da essa discendenti" contenete la volontà del Comune di Sannicandro Garganico di candidare il proprio territorio ad ospitare e localizzare l'impianto complesso per il trattamento di rifiuti urbani a servizio dell'intero bacino ATO FG/1.

Con nota prot. n. 8940 del 28 dicembre 2012 il Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti ravvisando il grave pregiudizio che tale provvedimento avrebbe determinato nell'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti in modo particolare per i comuni del bacino FG4 e FG5, ha richiesto l'impugnazione del provvedimento e di tutti gli atti ad esso connessi.

A causa della complessità della materia l'incarico difensivo veniva affidato congiuntamente all'avv. Tiziana T. Colelli e all'avv. Marco Lancieri.

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno in data 16/02/2012 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971, con studio in via Cardassi, 58 70121 Bari - C.F. LNC MRC 71E23 L259S e all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad e 4.000 oltre IVA e CAP, come per legge e spese vive documentate; il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore e il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: euro 100.000,00, tenuto conto dei diversi interessi perseguiti dalla parte; Settore di spesa: Servizio Rifiuti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.

La complessiva spesa di euro 8.000 comprensiva di IVA (euro 1.747,20) e CAP (euro 320,00), ritenuta IRPEF (euro 1600), sarà finanziata, anche per la parte relativa all'acconto di euro 2.600 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto indicato è comprensivo della spesa per il contributo unificato di euro 600. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di impugnare dinanzi al Tar Puglia Bari gli atti di cui sopra a mezzo dell'avv. Marco Lancieri e dall'avv. Tiziana Teresa Colelli;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1080

Cont. n. 491/11/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - MARGHERITA s.r.l. / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con procedimento iscritto al n. 293/2011 del Registro Generale del Tar Puglia sede di Bari, la MARGHERITA s.r.l. corrente in Roma è ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per la nomina di un Commissario *ad acta* affinché concluda l'avviato procedimento per rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione elettrica da fonte solare nel Comune di San Severo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni ovvero nel termine che il Collegio riterrà opportuno; con condanna della Regione Puglia al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase di giudizio.

Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Energia, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 01/04/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Energia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana Teresa Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1081

Cont. n. 2529/08/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. C.E. / Regione Puglia - Comune di Spinazzola. Costituzione in giudizio -. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 13/11/2008, iscritto al n.1861/2008 R.G., C.E. ha impugnato la variante normativa al PRG di Spinazzola, approvata con la DGR n.1225/2008 nei limiti del proprio interesse.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota prot. n.3754 del 7/4/2009 del Servizio Urbanistica Regionale, a firma del Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedi-

mento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 22/11/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e di resistere nel giudizio, di cui in epigrafe, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1082

Cont. n. 221/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari. S. srl/ Regione Puglia - Comune di Volturara Appula. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 16/2/2012, iscritto al n. 335/12 R.G., la S. srl ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento, il diniego di accreditamento istituzionale per un Presidio di Riabilitazione Funzionale di soggetti portatori di disabilità per 20 p.l. a realizzarsi in Volturara Appula, espresso dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, nonché presupposti atti del Servizio Urbanistica Regionale.

Con nota scritta prot. n. 876/HPS1 del 13/3/2012, il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria ha

manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/4/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria e Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1083

Cont. n. 1361/11/BU. Consiglio di Stato - Roma -. D.N./ Regione Puglia - Comune di Altamura -. Giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 3466/2009 del Consiglio di Stato. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 112 cpa notificato il 13/4/2012, il sig. D.N. ha adito il Consiglio di Stato per l'ottemperanza della sentenza n.3466/2009, in relazione alla ritipizzazione urbanistica di un suolo sito nel Comune di Altamura ed all'approvazione della relativa variante ex lege regionale n.56/1980.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/4/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e di resistere nel giudizio, di cui in epigrafe, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1117

Cont. 1187/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e Avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), a seguito Sent. n. 14094//2011 Trib. Bari Sez. Lavoro notificata in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 5/8/2009 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1670/09 con il quale il Tribunale di Bari Sez. Lavoro ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di euro 11.086,70 a favore dell'avv. Giu-

sepe Colapietro - a titolo di compensi professionali per l'attività svolta in rappresentanza e difesa della R.P. in diversi giudizi, definiti in senso favorevole per l'Amm/ne - oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in euro 400,00 (oltre accessori di legge) da attribuirsi al procuratore anticipatario (Avv. Chiara Colapietro).

Il Giudice del Lavoro di Bari, con sent. n° 14094/2011, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione e, per l'effetto, ha confermato il D.I. opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati, entrambi muniti di formula esecutiva, in data 31/1/2012.

Con deliberazione n, 619 del 28/3/2012 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente in data 6/2/2012 all'avv. Ettore Sbarra, al fine di proporre appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, avverso la citata sentenza.

Dalla documentazione in atti si evince che le competenze richieste riguardano l'attività conclusa successivamente al collocamento in quiescenza dell'ex Dirigente reg.le e, pertanto, come legale del libero foro.

L'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), con fax del 12/4/2012, ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito, nonché le spese e competenze a lei dovute, derivanti da D.I., sentenza e "spese successive", come di seguito precisato:

- Avv. Giuseppe Colapietro:
 - euro 12.574,27 (di cui euro 11.086,70 per Sorte Capitale, euro 731,12 per Interessi ed euro 756,45 per rivalutazione monetaria).
- Avv. Chiara Colapietro:
 - euro 2.941,93 (di cui euro 93,20 per CAP, euro 508,85 per IVA ed euro 10,00 per spese), derivanti da D.I., sentenza e "competenze successive".
- Occorre precisare che l'avv. Giuseppe Colapietro, con lett. datata 12/4/2012, ha comunicato di non essere soggetto ad IVA in quanto svolge attività professionale in forma occasionale.

Considerato che, per quanto attiene la liquidazione delle competenze a favore di prestatori d'opera occasionali, si deve tener conto del costo dell'IRAP (a carico dell'Amm/ne Reg.le) pari all'8,50% dell'Imponibile, si rende necessario quantificare l'importo a tale titolo, da impegnarsi successivamente al Cap. 3032 del bilancio.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad euro 16.458,57 (di cui euro 12.574,27 per l'avv. Giuseppe Colapietro, euro 2.941,93 per l'avv. Chiara Colapietro ed euro 942,37 quale quota IRAP).

Considerato che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 16.458,57 ed alla connessa variazione del bilancio 2012, limitatamente alla somma di euro 11.086,70 (Sorte Capitale), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 16.458,57 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad euro 11.086,70, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di euro 731,12 a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di euro 756,45 a titolo di Rivalutazione monetaria, viene finanziata con imputazione al Cap. 1316 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di euro 2.941,93 per spese e competenze liquidate in D.I. e sentenza oltre alle "successive" (dovute all'avv. Chiara Colapietro), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.

- l'ulteriore somma di euro 942,37 (IRAP a carico dell'Amm/ne Reg.le) viene finanziata con imputazione al Cap.3032 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 16.458,57 (di cui euro 12.574,27 in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro, euro 2.941,93 in favore dell'avv. Chiara Colapietro ed euro 942,37 quale quota IRAP) si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che la somma sopra indicata viene riconosciuta come debito fuori bilancio e rimessa (secondo la ripartizione indicata) ai citati beneficiari senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione a seguito dell'eventuale esito favorevole del giudizio di appello;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 16.458,57 (di cui euro 12.574,27 a favore dell'avv. Giuseppe Colapietro, euro 2.941,93 a favore dell'avv. Chiara Colapietro ed euro 942,37 quale quota IRAP), secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, co. 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1118

Cont. 1188/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e Avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), a seguito Sent. n. 14096//2011 Trib. Bari Sez. Lavoro notificata in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 5/8/2009 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1671/09 con il quale il Tribunale di Bari Sez. Lavoro ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di euro 9.197,28 a favore dell’avv. Giuseppe Colapietro - a titolo di compensi professionali per l’attività svolta in rappresentanza e difesa della R.P. in diversi giudizi, definiti in senso favorevole per l’Amm/ne - oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in euro 400,00 (oltre accessori di legge) da attribuirsi al procuratore anticipatorio (Avv. Chiara Colapietro).

Il Giudice del Lavoro di Bari, con sent. n° 14096/2011, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Regione e, per l’effetto, ha confermato il D.I. opposto, condannando l’opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati, entrambi muniti di formula esecutiva, in data 31/1/2012.

Con deliberazione n. 620 del 28/3/2012 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo, conferito in via d’urgenza dal Presidente in data 6/2/2012 all’avv. Ettore Sbarra, al fine di proporre appello, dinanzi alla Corte d’Appello di Bari Sez. Lavoro, avverso la citata sentenza.

Dalla documentazione in atti si evince che le competenze richieste riguardano l’attività conclusa successivamente al collocamento in quiescenza dell’ex Dirigente reg.le e, pertanto, come legale del libero foro.

L’avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), con fax del 12/4/2012, ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito, nonché le spese e competenze a lei dovute, derivanti da D.I., sentenza e “spese successive”, come di seguito precisato:

- Avv. Giuseppe Colapietro:
 - euro 10.313,69 (di cui euro 9.197,28 per Sorte Capitale, euro 496,15 per Interessi ed euro 620,26 per rivalutazione monetaria).
- Avv. Chiara Colapietro:
 - euro 2.941,93 (di cui euro 93,20 per CAP, euro 508,85 per IVA ed euro 10,00 per spese), derivanti da D.I., sentenza e “competenze successive”.

Occorre precisare che l’avv. Giuseppe Colapietro, con lett. datata 12/4/2012, ha comunicato di non essere soggetto ad IVA in quanto svolge attività professionale in forma occasionale.

Considerato che, per quanto attiene la liquidazione delle competenze a favore di prestatori d’opera occasionali, si deve tener conto del costo dell’IRAP (a carico dell’Amm/ne Reg.le) pari all’8,50% dell’Imponibile, si rende necessario quantificare l’importo a tale titolo, da impegnarsi successivamente al Cap. 3032 del bilancio.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad euro 14.037,39 (di cui euro 10.313,69 per l’avv. Giuseppe Colapietro, euro 2.941,93 per l’avv. Chiara Colapietro ed euro 781,77 quale quota IRAP).

Considerato che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all’Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di euro 14.037,39 ed alla connessa variazione del bilancio 2012, limitatamente alla somma di euro 9.197,28 (Sorte Capitale), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 14.037,39 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad euro 9.197,28, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 496,15 a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 620,26 a titolo di Rivalutazione monetaria, viene finanziata con imputazione al Cap. 1316 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 2.941,93 per spese e competenze liquidate in D.I. e sentenza oltre alle

“successive” (dovute all’avv. Chiara Colapietro), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.

- l’ulteriore somma di euro 781,77 (IRAP a carico dell’Amm/ne Reg.le) viene finanziata con imputazione al Cap.3032 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 14.037,39 (di cui euro 10.313,69 in favore dell’avv. Giuseppe Colapietro, euro 2.941,93 in favore dell’avv. Chiara Colapietro ed euro 781,77 quale quota IRAP) si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che la somma sopra indicata viene riconosciuta come debito fuori bilancio e rimessa (secondo la ripartizione indicata) ai citati beneficiari senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione a seguito dell’eventuale esito favorevole del giudizio di appello;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 14.037,39 (di cui euro 10.313,69 a favore dell’avv. Giuseppe Colapietro, euro 2.941,93 a favore dell’avv. Chiara Colapietro ed euro 781,77 quale quota IRAP), secondo le indicazioni contenute nella sezione “Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, co. 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1119

Cont. 1191/09/GA - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e Avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), a seguito Sent. n. 14095//2011 Trib. Bari Sez. Lavoro notificata in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 5/8/2009 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1672/09 con il quale il Tribunale di Bari Sez. Lavoro ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di euro 11.340,04 a favore dell’avv. Giuseppe Colapietro - a titolo di compensi professionali per l’attività svolta in rappresentanza e difesa della R.P. in diversi giudizi, definiti in senso favorevole per l’Amm/ne - oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in euro 400,00 (oltre accessori di legge) da attribuirsi al procuratore anticipatorio (Avv. Chiara Colapietro).

Il Giudice del Lavoro di Bari, con sent. n° 14095/2011, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Regione e, per l’effetto, ha confermato il D.I. opposto, condannando l’opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati, entrambi muniti di formula esecutiva, in data 31/1/2012.

Con deliberazione n. 621 del 28/3/2012 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo, conferito in via d’urgenza dal Presidente in data 6/2/2012 all’avv. Ettore Sbarra, al fine di proporre appello, dinanzi alla Corte d’Appello di Bari Sez. Lavoro, avverso la citata sentenza.

Dalla documentazione in atti si evince che le competenze richieste riguardano l’attività conclusa successivamente al collocamento in quiescenza dell’ex Dirigente reg.le e, pertanto, come legale del libero foro.

L’avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), con fax del 12/4/2012, ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito, nonché le spese e competenze a lei dovute, derivanti da D.I., sentenza e “spese successive”, come di seguito precisato:

- Avv. Giuseppe Colapietro:
 - euro 12.751,93 (di cui euro 11.340,04 per Sorte Capitale, euro 620,13 per Interessi ed euro 791,76 per rivalutazione monetaria).
- Avv. Chiara Colapietro:
 - euro 2.941,93 (di cui euro 93,20 per CAP, euro 508,85 per IVA ed euro 10,00 per spese), derivanti da D.I., sentenza e “competenze successive”.

Occorre precisare che l’avv. Giuseppe Colapietro, con lett. datata 12/4/2012, ha comunicato di non essere soggetto ad IVA in quanto svolge attività professionale in forma occasionale.

Considerato che, per quanto attiene la liquidazione delle competenze a favore di prestatori d’opera occasionali, si deve tener conto del costo dell’IRAP (a carico dell’Amm/ne Reg.le) pari all’8,50% dell’Imponibile, si rende necessario quantificare l’importo a tale titolo, da impegnarsi successivamente al Cap. 3032 del bilancio.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad euro 16.657,76 (di cui euro 12.751,93 per l’avv. Giuseppe Colapietro, euro 2.941,93 per l’avv. Chiara Colapietro ed euro 963,90 quale quota IRAP).

Considerato che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all’Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di euro 16.657,76 ed alla connessa variazione del bilancio 2012, limitatamente alla somma di euro 11.340,04 (Sorte Capitale), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 16.657,76 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad euro 11.340,04, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 620,13 a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 791,76 a titolo di Rivalutazione monetaria, viene finanziata con imputazione al Cap. 1316 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 2.941,93 per spese e competenze liquidate in D.I. e sentenza oltre alle

“successive” (dovute all’avv. Chiara Colapietro), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.

- l’ulteriore somma di euro 963,90 (IRAP a carico dell’Amm/ne Reg.le) viene finanziata con imputazione al Cap.3032 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 16.657,76 (di cui euro 12.751,93 in favore dell’avv. Giuseppe Colapietro, euro 2.941,93 in favore dell’avv. Chiara Colapietro ed euro 963,90 quale quota IRAP) si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che la somma sopra indicata viene riconosciuta come debito fuori bilancio e rimessa (secondo la ripartizione indicata) ai citati beneficiari senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione a seguito dell’eventuale esito favorevole del giudizio di appello;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 16.657,76 (di cui euro 12.751,93 a favore dell’avv. Giuseppe Colapietro, euro 2.941,93 a favore dell’avv. Chiara Colapietro ed euro 963,90 quale quota IRAP), secondo le indicazioni contenute nella sezione “Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, co. 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1120

Cont. 136/12/GA - Giudice di Pace di Bari - D.I. - Avv. Giuseppe Colapietro c/ R.P. (v. Cont. n. 2120/99/CO) - Competenze professionali Avv. Giuseppe Colapietro (difensore Regione) e Avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), a seguito delibera di G.R. n. 493 del 20/3/2012 (Acquiescenza al D.I. n° 3/2012 GdP Bari) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In data 27/1/2012 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 3/12 con il quale il Giudice di Pace di Bari ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di euro 2.026,61 a favore dell’avv. Giuseppe Colapietro - a titolo di rimborso spese da questi sostenute durante l’espletamento del proprio mandato di rappresentanza e difesa della R.P., (nel giudizio correlato indicato in oggetto) - oltre interessi come per legge e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in euro 404,50 oltre il rimborso forfetario spese generali, nonché IVA e CNAP.

Dalla documentazione in atti, si evince che le somme richieste riguardano esclusivamente l’attività svolta successivamente al collocamento in quiescenza dell’ex Dirigente reg.le e, pertanto, come legale del libero foro.

Con provvedimento n° 493 del 20/3/2012 la G.R. ha, tra l’altro, deliberato di non proporre opposizione al citato decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Bari e, quindi, di prestarvi acquiescenza.

L’avv. Chiara Colapietro (legale di controparte), con fax del 12/4/2012 ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito, nonché le spese e competenze a lei dovute, come di seguito precisato:

- Avv. Giuseppe Colapietro:
 - euro 2.356,31 (di cui euro 2.026,61 per Sorte Capitale ed euro 329,70 per Interessi);
- Avv. Chiara Colapietro:
 - euro 739,70 (di cui euro 23,51 per CAP ed euro 128,38 per IVA), liquidate in decreto e “competenze successive”.

Occorre precisare che l’avv. Giuseppe Colapietro, con lett. datata 12/4/2012, ha comunicato di non essere soggetto ad IVA in quanto svolge attività professionale in forma occasionale.

Considerato che, per quanto attiene la liquidazione delle competenze a favore di prestatori d’opera occasionali, si deve tener conto del costo dell’IRAP (a carico dell’Amm/Reg.le) pari all’8,50% dell’Imponibile, si rende necessario quantificare l’importo a tale titolo, da impegnarsi successivamente al Cap. 3032 del bilancio.

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad euro 3.268,27 (di cui euro 2.356,31 per l’avv.

Giuseppe Colapietro, euro 739,70 per l’avv. Chiara Colapietro ed euro 172,26 quale quota IRAP).

Considerato che questo Ente ha già disposto di fare acquiescenza al citato decreto ingiuntivo con delibera di G.R. n. 493/2012, si rende necessario provvedere al pagamento delle somme come sopra quantificate per non far subire all’Amm/Reg.le maggior pregiudizio e, pertanto, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di euro 3.268,27 ed alla connessa variazione del bilancio 2012, limitatamente alla somma di euro 2.026,61 (Sorte Capitale), con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.268,27 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad euro 2.026,61, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap.1312 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 329,70 a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 739,70 per spese incompetenziali liquidate in decreto ingiuntivo oltre alle “successive” (dovute all’avv. Chiara Colapietro), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 172,26 (IRAP a carico dell’Amm/Reg.le) viene finanziata con imputazione al Cap.3032 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.268,27 (di cui euro 2.356,31 in favore dell’avv. Giuseppe Colapietro,

euro 739,70 in favore dell'avv. Chiara Colapietro ed euro 172,26 quale quota IRAP) si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 3.268,27, secondo le indicazioni contenute nella sezione contabile;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.268,27, (di cui euro 2.356,31 a favore dell'avv. Giuseppe Colapietro, euro 739,70 a favore dell'avv. Chiara Colapietro ed euro 172,26 quale quota IRAP), con le modalità indicate nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, co. 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1121

Cont. n. 7444/2002/GU. Tribunale di Taranto - Sez. Dist. di Manduria. Resta Francesco c/ Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

ad istanza del Sig. Resta Francesco veniva notificato alla Regione Puglia un ricorso, unitamente a pedissequo decreto ingiuntivo n.59/2002, reso dal Tribunale di Taranto-Sezione distaccata di Manduria, con il quale si ingiungeva al predetto Ente di pagare, a favore del ricorrente, le somme ivi indicate a titolo di contributo una tantum di cui alla L. 31/91, art. 2 co. 2, a favore delle aziende agricole viti-olivicole danneggiate dalla siccità verificatasi durante l'annata agraria 1989/90;

con deliberazione n.2114 del 23/12/2002 la G.R., ratificando la procura ad litem, estesa alla chiamata

in garanzia del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, conferita d'urgenza in data 03/07/2002 dal Presidente all'avv. interno Vito Guglielmi, deliberava di spiegare opposizione anche avverso il decreto ingiuntivo sopra citato;

con sentenza n. 54/07 l'adito Tribunale accoglieva la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocava l'opposto provvedimento monitorio, con compensazione delle spese di lite;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 25/05/2007 acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in pari data prot.n. 11/L/14824, chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di euro 2.630,76, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;

alla luce della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 2.704,57, al lordo di ritenuta, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% e dell'aliquota I.V.A. passata dal 20% al 21%;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale esercizio 2002, rinviando lo stesso all'epoca di maturazione dell'obbligazione, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.704,57 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 2.704,57, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.704,57(al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.704,57 al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.704,57 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1122

Cont. n. 2621/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Ingrosso Marcello. Competenze professionali Avv. Daniela Ponzio. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro - il Sig. Ingrosso Marcello, dipendente della Regione Puglia chiedeva ed otte-

neva decreto di ingiunzione n. 997/04 per il pagamento di somme relative a lavoro prestato in giornate festive coincise con la domenica;

con deliberazione n.1531 del 28/10/2004 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Daniela Ponzio, deliberava di proporre opposizione anche al decreto ingiuntivo sopra citato;

il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 1793/07 del 21/03/2007 resa dal Tribunale adito con la quale veniva rigettata l'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite;

L'Avv.Daniela Ponzio, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 12/02/2008, nota specifica, acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 06/03/2008 al n. 11/L/6246, per un totale imponibile di euro 873,00, oltre oneri accessori ed al lordo dell'acconto percepito e della ritenuta d'acconto;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nell'importo complessivo di euro 991,53, al lordo di ritenuta d'acconto (con un totale imponibile di euro 787,93);

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Ponzio non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti della quota parte dell'acconto liquidato con D.D. n.1133/2004), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 991,53 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 991,53 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede

- mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 991,53 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
 - trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 991,53, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Daniela Ponzio;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 991,53, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1123

Cont. n. 2624/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Salamina Antonio. Competenze professionali Avv. Daniela Ponzio. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro - il Sig. Salamina Antonio, dipendente della Regione Puglia, chiedeva ed otteneva decreto di ingiunzione n. 991/04 per il paga-

mento di somme relative a lavoro prestato in giornate festive coincise con la domenica;

con deliberazione n.1531 del 28/10/2004 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Daniela Ponzo, deliberava di proporre opposizione anche al decreto ingiuntivo sopra citato;

il giudizio si concludeva giusta sentenza n.3535 dell'11/04/2007 resa dal Tribunale adito con la quale veniva revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di giudizio;

L'Avv.Daniela Ponzo, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 12/02/2008, nota specifica, acquisita al protocollo dell'Avvocatura regionale in data 06/03/2008 al n. 11/L/6244, per un totale imponibile di euro 806,34, oltre oneri accessori ed al lordo dell'acconto percepito e della ritenuta d'acconto;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nell'importo complessivo di euro 907,65 al lordo di ritenuta d'acconto (con un totale imponibile di euro 721,27);

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Ponzo non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti della quota parte dell'acconto liquidato con D.D. n. 1133/2004), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 907,65 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 907,65 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090

(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 907,65 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 907,65, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Daniela Ponzo;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 907,65, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si

intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1124

Cont. n. 2605/04/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo. Regione Puglia c/ Chirivì Luigi. Competenze professionali Avv. Daniela Ponso. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce-Sez. Lavoro- il Sig.Chirivì Luigi, dipendente della Regione Puglia, chiedeva ed otteneva decreto di ingiunzione n. 990/04 per il pagamento di somme relative a lavoro prestato in giornate festive coincise con la domenica;

con deliberazione n.1531 del 28/10/2004 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Daniela Ponso, deliberava di proporre opposizione anche al decreto ingiuntivo sopra citato;

il giudizio si concludeva giusta sentenza n.786/06 del 3-28/02/2006 resa dal Tribunale adito con la quale veniva revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannata la Regione Puglia al pagamento di euro 47,86 oltre interessi a favore dell'opposta e compensate le spese processuali;

L'Avv. Daniela Ponso, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 12/02/2008, nota specifica, acquisita al protocollo dell'Avvocatura regionale in data 06/03/2008 al n. 11/L/6245, per un totale imponibile di euro 806,34, oltre oneri accessori ed al lordo dell'acconto percepito e della ritenuta d'acconto;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nell'importo complessivo di euro 907,65 al lordo di ritenuta d'acconto (con un totale imponibile di euro 721,27);

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Ponso non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti della quota parte dell'acconto liquidato con D.D. n. 1133/2004), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 907,65 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E.S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 907,65 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di compe-

- tenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 907,65 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
 - trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 907,65, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Daniela Ponzio;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 907,65, secondo le indicazioni contenute

nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1125

Cont. n. 2880//03/GU - Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne. Pagliara Corrado +2 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto di citazione i Sigg. Pagliara Corrado, Schiraldi Vincenzo, Massaro Angelo convenivano in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di Brindisi-Sez. Distaccata di Mesagne-per sentirla condannare al pagamento del contributo un tantum di cui alla l.31/91, art.2 comma 2;

con deliberazione n.1576 del 24/10/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente in data 26/08/2003 al legale interno Vito Guglielmi, esteso alla chiamata in causa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deliberava di costituirsi anche nel giudizio in oggetto;

con sentenza n. 122/07 del 10/07/2007 il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Lecce, fissando il termine di mesi sei per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 15/09/2007, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale prot.n. 11/L/ 23547 del 17/09/2007 chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di euro 3.435,48, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 3.521,34, al lordo di ritenuta, riveniente dal ricalcolo del C.A.P. e I.V.A. nella misura, rispettivamente, del 4% e 21%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F);

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio in oggetto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 3.521,34 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 3.521,34, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 3.521,34 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 3.521,34 al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 3.521,34, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1126

Cont. n. 2887/03/GU - Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne. Manca Cosimo +2 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto di citazione i Sigg. Manca Cosimo, Carella Santo, Pennetta Bruno convenivano in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di

Brindisi-Sez. Distaccata di Mesagne-per sentirla condannare al pagamento del contributo una tantum di cui alla l. 31/91, art. 2 comma 2;

con deliberazione n.1576 del 24/10/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente in data 26/08/2003 al legale interno Vito Guglielmi, esteso alla chiamata in causa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deliberava di costituirsi anche nel giudizio in oggetto;

con sentenza n. 123/07 del 10/07/2007 il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Lecce, fissando il termine di mesi sei per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 15/09/2007, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale prot.n. 11/L/ 23547 del 17/09/2007 chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di euro 2.535,28, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 2.606,52, al lordo di ritenuta, riveniente dal ricalcolo del C.A.P. e I.V.A. nella misura, rispettivamente, del 4% e 21%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011(lettera F);

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio in oggetto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.606,52 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedi-

mento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 2.606,52, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.606,52 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.606,52 al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.606,52, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1127

Cont. n. 2888/03/GU - Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne. Serio Biagio +2 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto di citazione i Sigg. Serio Biagio, De Marco Carmela, De Marco Maria convenivano in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di Brindisi-Sez. Distaccata di Mesagne-per sentirla condannare al pagamento del contributo una tantum di cui alla l. 31/91, art. 2 comma 2;

con deliberazione n.1576 del 24/10/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente in data 26/08/2003 al legale interno Vito Guglielmi, esteso alla chiamata in causa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deliberava di costituirsi anche nel giudizio in oggetto;

con sentenza n. 121/07 del 10/07/2007 il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Lecce, fissando il termine di mesi sei per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 15/09/2007, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale prot.n. 11/L/ 23547 del 17/09/2007 chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di euro 2.535,28, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 2.606,52, al lordo di ritenuta, riveniente dal ricalcolo del C.A.P. e I.V.A. nella misura, rispettivamente, del 4% e 21%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F);

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio in oggetto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.606,52 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Con-

trollo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 ES.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 2.606,52, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.606,52 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.606,52 al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.606,52, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1128

Cont. n. 2886/03/GU - Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Mesagne. De Marco Pietro c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto di citazione il Sig. De Marco Pietro conveniva in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di Brindisi-Sez. Distaccata di Mesagne per sentirla condannare al pagamento del contributo una tantum di cui alla l.31/91, art.2 comma 2;

con deliberazione n.1576 del 24/10/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente in data 26/08/2003 al legale interno Vito Guglielmi, esteso alla chiamata in causa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deliberava di costituirsi anche nel giudizio in oggetto;

con sentenza n. 120/07 del 10/07/2007 il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Lecce, fissando il termine di mesi sei per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 15/09/2007, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale prot.n. 11/L/ 23547 del 17/09/2007 chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di euro 2.535,28, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 2.606,52, al lordo di ritenuta, riveniente dal ricalcolo del C.A.P. e I.V.A. nella misura, rispettivamente, del 4% e 21%;

tenuto conto della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F);

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio in oggetto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'im-

porto di euro 2.606,52 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 2.606,52, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.606,52 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.606,52 al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.606,52, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1129

Cont. n. 1116/07/GA - Tribunale di Bari- Sez. Lavoro - Sgobba Maria + 3 c/ Regione Puglia. Ricorso ex artt. 669 bis, ter e 700 c.p.c. Competenze professionali Prof. Avv. Domenico Garofalo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso ex artt.669 bis,ter e 700 c.p.c. i sigg.ri Sgobba Maria, Della Ricca Daniela, Damiani Francesca e Bianco Rodolfabio chiedevano al Giudice del Lavoro di Bari, previa disapplicazione della deliberazione di G.R. n. 524/2007 recante l'attribuzione di 70 incarichi dirigenziali, di ordinare alla Regione Puglia di procedere alla comparazione delle posizioni concorrenti per l'affidamento dei temporanei incarichi dirigenziali a personale di categoria D;

con deliberazione n.545 dell'11/04/2008 la G.R. ratificava in sanatoria il mandato difensivo conferito in data 15/10/2007 dal Presidente all'avv. Domenico Garofalo e deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;

il Giudice del Lavoro,dott.ssa Notarnicola, con ordinanza depositata in data 04/12/2007 rigettava il ricorso ex art.700 c.p.c. ex adverso proposto, compensando le spese di lite;

L'Avv.Garofalo, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 02/01/2008 nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 09/01/2008 Prot. n. 11/L/753, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 2.693,89;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel maggiore importo di euro 2.769,61,al lordo di ritenuta d'acconto, riveniente dal ricalcolo del C.A.P. e I.V.A. rispettivamente al 4% e 21%;

con la citata deliberazione n. 545/2008 la G.R. aveva proceduto anche al riconoscimento del debito a favore del professionista per la presumibile spesa di euro 2.253,72, che, contrariamente a quanto disposto, non risulta impegnata nello stesso esercizio finanziario;

pertanto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.769,61, al lordo di ritenuta d'acconto ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001,N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 2.769,61 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.769,61 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.769,61, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore del Prof. Avv. Domenico Garofalo;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.769,61, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1131

Cont. n. 166/88/Reg. R. - Ricorso al T.A.R. Lecce di Tundo Giuseppe + 14 c/ Regione Puglia. (S.P.D.C. Lecce). Competenze professionali Avv. Carmelo Sandro Rollo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali"

e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso al T.A.R. Lecce il Sig. Tundo Giuseppe + 14 chiedevano l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento negativo di controllo adottato dalla S.P.D.C. di Lecce prot. 8959/8 spec.n.14749/88, in ordine alla deliberazione della G.M. di Galatina n.55/88;

con deliberazione n. 594 del 04/03/1997 la G.R. ratificava il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente in data 16/05/1988 all'avv. Carmelo Sandro Rollo e deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;

il T.A.R. Lecce con ordinanza n. 507/88 accoglieva la domanda incidentale di sospensiva;

con Decreto n. 4856/02 del 28/09/2002 lo stesso Tribunale dichiarava perento il ricorso, compensando le spese;

L'Avv. Rollo, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 14/04/2010 nota specifica, pervenuta alla Regione Puglia in data 16/04/2010, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 11.035,90;

con successiva nota del 12/04/2012 Prot. n. 11/L/7290, vistata con la dicitura "urgente" dal Coordinatore dell'Avvocatura, il professionista comunicava la propria disponibilità ad operare una riduzione del 10% sull'importo richiesto, subordinata all'effettivo pagamento entro il 30/05/2012;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata, anche per effetto della riduzione richiesta, nel minor importo di euro 5.559,16, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto corrisposto;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Rollo impegnava sul cap. 1312 bil. 1997 la prevedibile spesa di £ 3.000,000 euro 1.549,37, comprensiva di acconto euro 940,31, generando un residuo, divenuto perento, di euro 609,06 da riscrivere sul pertinente capitolo del bilancio in corso, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato limitatamente all'importo di euro 4.950,10 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della

Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E.S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.559,16, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede:
 - per l'importo di euro 4.950,10 mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
 - per l'importo di euro 609,06(res.pass.perento) con reiscrizione sul cap.1312 del bilancio in corso, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110045;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:
 - alla reiscrizione ed all'impegno del residuo passivo perento di euro 609,06 sul cap. 1312 del bilancio in corso;
 - all'impegno della spesa di euro 4.950,10 sul cap. 1312 del bilancio corrente;
 - alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 5.559,16 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto) a favore dell'avv. Carmelo Sandro Rollo;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 4.950,10, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv.Carmelo Sandro Rollo;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 5.559,16, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1132

Cont. n. 78/86/Reg. R. - Ricorso al T.A.R. Lecce del dott. Giuseppe Micelli c/ Regione Puglia. (CO.RE.CO. - BA). Competenze professionali Avv. Carmelo Sandro Rollo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso al T.A.R. Lecce il dott. Giuseppe Micelli chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento negativo di controllo n. 43455/86 adottato dal CO.RE.CO. Bari- in ordine alla deliberazione del Comitato di Gestione della U.S.L. TA/6- Grottaglie n. 390/86;

con deliberazione n. 8038 del 25/10/1988 la G.R. ratificava il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Carmelo Sandro Rollo e deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;

il T.A.R. Lecce con Decreto n. 2673/03 del 23/04/2003 dichiarava perento il ricorso compensando le spese;

L'Avv. Rollo, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 28/10/2010 nota specifica, pervenuta alla Regione Puglia in data 02/11/2010, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 13.310,40;

con successiva nota del 12/04/2012 Prot. n. 11/L/7290, vistata con la dicitura "urgente" dal Coordinatore dell'Avvocatura, il professionista comunicava la propria disponibilità ad operare una riduzione del 10% sull'importo richiesto, subordinata all'effettivo pagamento entro il 30/05/2012;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata, anche per effetto della riduzione richiesta, nel minor importo di euro 6.508,75, al lordo di ritenuta d'acconto;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Rollo non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei

confronti del legale officiato per l'importo di euro 6.508,75 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 ES.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 6.508,75 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 6.508,75 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 6.508,75, al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Carmelo Sandro Rollo;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 6.508,75, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1133

Cont. n. 254/88/Reg. R. - Ricorso al T.A.R. Lecce del Comune di Parabita c/ Regione Puglia. (S.P.D.C. Lecce). Competenze professionali Avv. Carmelo Sandro Rollo. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con ricorso al T.A.R. Lecce il Comune di Parabita chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento negativo di controllo adottato dalla S.P.D.C. di Lecce, nella seduta del 24/05/1988, in ordine alla deliberazione della G.M. del citato Comune n. 369/88 in materia concessione edilizia;

con deliberazioni nn. 6947 del 23/12/1991 e 2462/92 (di chiarimenti) la G.R. ratificava il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente in data 01/08/1988 all'avv. Carmelo Sandro Rollo e deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;

il T.A.R. Lecce con ordinanza n. 979/88 accoglieva la domanda incidentale di sospensiva;

con Decreto n. 4811/02 del 28/09/2002 lo stesso Tribunale dichiarava perento il ricorso, compensando le spese;

L'Avv. Rollo, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 14/04/2010 nota specifica, pervenuta alla Regione Puglia in data 16/04/2010, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 8.338,93;

con successiva nota del 12/04/2012 Prot. n. 11/L/7290, vistata con la dicitura "urgente" dal Coordinatore dell'Avvocatura, il professionista comunicava la propria disponibilità ad operare una riduzione del 10% sull'importo richiesto, subordinata all'effettivo pagamento entro il 30/05/2012;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata, anche per effetto della riduzione richiesta, nel minor importo di euro 5.671,80, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto corrisposto;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Rollo non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, erogato giusta D.G.R. n. 910/93), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 5.671,80 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della

Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 5.671,80 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 5.671,80 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- - trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 5.671,80, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Carmelo Sandro Rollo;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 5.671,80, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1134

Cont. n. 2853//03/GU - Giudice di Pace di Francavilla Fontana - Felle Vito c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto di citazione il Sig. Felle Vito conveniva in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al giudice di Pace di Francavilla Fontana, per sentirla condannare al pagamento del contributo un tantum di cui alla l. 31/91, art. 2 comma 2;

con deliberazione n. 1577 del 24/10/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente in data 26/08/2003 al legale interno Vito Guglielmi, esteso alla chiamata in causa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, deliberava di costituirsi anche nel giudizio in oggetto;

con sentenza n. 1056/07 del 18/09/2007 il Giudice di Pace di Francavilla Fontana rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite;

l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 19/10/2007, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale prot.n. 11/L/ 27198 del 22/10/2007, chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di euro 2.819,08, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;

alla luce della D.G.R. n. 2328 del 24/10/2011 (lettera F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 2.972,52, al lordo di ritenuta, riveniente essenzialmente dal ricalcolo del C.A.P. ed I.V.A. al 4% e 21%;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio in oggetto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.972,52 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con delibe-

razione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E.S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 2.972,52, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.972,52 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.972,52 al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.972,52, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1141

Cont. 1615/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5 e Credifarma s.p.a. (sent. 398/98, 147, 140, 141, 98, 99/99, 326, 327/98, 7, 10/99, 329/98, 91, 92/99), competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1016 del 27/03/1996 la Regione Puglia appellava, a mezzo dei difensori avv. Giuseppe Colapietro-Gianni Sivo e del procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, innanzi alla Corte di Appello di Lecce sez. Taranto le sentenze nn. 444, 459, 454, 453, 451, 446, 442, 441, 456, 448, 447, 455 e 452/95 rese dal Tribunale di Taranto. (Valore della controversia: da 103.291,39 a 258.228,45; Settore di spesa: Sanità)

Con la deliberazione n. 1016 del 27/03/1996 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Procuratore Domiciliatario, la somma di euro 2.065,83 (euro 98,37 per ciascuno dei 21 appelli da liquidarsi secondo i valori di causa) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sui diritti di procuratore domiciliatario.

La Corte di Appello di Lecce sez. Taranto con le sentenze nn. 398/98, 147/99, 140/99, 141/99, 98/99, 99/99, 326/98, 327/98, 7/99, 10/99, 329/98, 91/99 e 92/99 ha dichiarato inammissibili gli appelli della Regione Puglia con compensazione delle spese.

L'avv. Bruno Decorato, avendo esaurito l'attività, di procuratore domiciliatario, svolta in favore della R.P., con lettera del 17/01/2002, e sollecito del 03/11/2011 con rettifica delle aliquote IVA e CAP ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 29.571,75 non detratto l'acconto, comprensivo di CAP, IVA e Spese esenti.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 28.012,80 al lordo di CAP (4%), IVA (21%), Spese esenti euro 50,31 e Ritenuta fiscale.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine

della sua prestazione professionale “*si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio*”.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 28.012,80 relativa alle competenze dovute per l’attività professionale svolta dal procuratore domiciliatario l’avv. Bruno Decorato, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 28.012,80 si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 28.012,80 per pagamento competenze per l’attività professionale svolta dall’avv. Bruno Decorato;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 28.012,80 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell’Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1142

Cont. da 251 a 254/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5, competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione al bilancio 2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 5741 del 21/11/1996 la Regione Puglia appellava, a mezzo del difensore l'avv. Giuseppe Colapietro e del procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, innanzi alla Corte di Appello di Lecce sez. Taranto le sentenze nn. 156, 157, 158, 159 rese dal Trib. di Taranto.

(Valore della controversia: da 5.164,58 a 25.822,84; Settore di spesa: Sanità)

Con la deliberazione n. 5741 del 21/11/1996 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Procuratore Domiciliatario, la somma di euro 645,57 (euro 161,39 per ciascun contenzioso) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sui diritti di procuratore domiciliatario.

La Corte di Appello di Lecce sez. Taranto con sentenze nn. 44, 112, 113, 114 del 08/01/1999 ha dichiarato inammissibile l'appello della Regione Puglia con compensazione delle spese.

L'avv. Bruno Decorato, avendo esaurito l'attività, di procuratore domiciliatario, svolta in favore della R.P., con lettera del 17/01/2002, e sollecito del 27/12/2011 con rettifica delle aliquote IVA e CAP ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 5.767,45 al netto dell'acconto, comprensivo del CAP, dell'IVA e della ritenuta fiscale.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 5.767,49 al lordo dell'IVA (21%), (CAP 4%) e della ritenuta fiscale.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.767,49 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dal procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 5.767,49 si provvederà

con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 5.767,49 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'avv. Bruno Decorato;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.767,49 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1143

Cont. 2115/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/2, TA/4, TA/5, TA/7 e Credifarma s.p.a. (353, 354/98, 45, 46 e 48, 99), competenze avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 3869 del 27/08/1996 la Regione Puglia appellava, a mezzo dei difensori avv. Giuseppe Colapietro - Fedele Sindaco e del procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, innanzi alla Corte di Appello di Lecce sez. Taranto le sentenze nn. 1628/95, 1629/95, 174/96, 176/96, 177/96 rese dal Tribunale di Taranto.

(Valore della controversia: da euro 103.291,39 a euro 258.228,45 - Settore di spesa: Sanità)

Con la deliberazione n. 3869 del 27/08/1996, a fronte dell'incarico di domiciliatone conferito all'avv. Decorato per n. 34 giudizi di appello promossi dall'Amministrazione Regionale, si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Procuratore Domiciliatario, la complessiva somma di euro 2.582,28 (pari ad euro 75,95 per ciascuno dei 34

giudizi di appello da liquidarsi) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sui diritti di procuratore domiciliatario.

La Corte di Appello di Lecce sez. Taranto con le sentenze nn. 353/98, 354/98, 45/99, 46/99 e 48/99, ha dichiarato inammissibili gli appelli della Regione Puglia con compensazione delle spese.

L'avv. Bruno Decorato, avendo esaurito l'attività di procuratore domiciliatario, svolta in favore della R.P., con lettera del 17/01/2002, e sollecito del 25/11/2011 con rettifica delle aliquote IVA e CAP, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 11.393,10 non detratto l'acconto, comprensivo di CAP, IVA e Spese esenti; la parcella riporta un errore in quanto non risulta conteggiata la somma di euro 51,65 esame Sentenza 45/1999.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata, in euro 2.254,54 per ciascuna causa, in totale euro 11.272,70 al netto dell'acconto corrisposto, ma al lordo di CAP (4%), IVA (21%), Spese esenti euro 19,35 e Ritenuta fiscale.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione

del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.272,70 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dal procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 11.272,70 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammon-tante ad euro 11.272,70 per pagamento com-petenze per l'attività professionale svolta dal-l'avv. Bruno Decorato;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.272,70 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il pre-sente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore del-l'Avvocatura Regionale di adottare, entro il cor-rente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-NALE 12 giugno 2012, n. 1144

Cont. 2115/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5 e Credi-farma s.p.a. (sent. 314, 330/98, 87, 72/99, 312, 311/98), competenze Avv. Bruno Decorato, pro-curatore domiciliatario. Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1017 del 27/03/1996 la Regione Puglia appellava, a mezzo dei difensori avv. Fedele Sindaco - avv. Giuseppe Colapietro e del procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, innanzi alla Corte di Appello di Lecce sez. Taranto le sentenze nn. 269, 264, 265, 433, 270 e 271/95 rese dal Tribunale di Taranto.

(Valore della controversia: da euro 25.822,85 a euro 51.645,69; Settore di spesa: Sanità)

Con la deliberazione n. 1017 del 27/03/1996 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Procuratore Domiciliatario, la somma di euro 2.065,83 (euro 137,71 per ciascuno dei 15 appelli da liqui-darsi secondo i valori di causa) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto per i diritti di procuratore domici-liatario.

La Corte di Appello di Lecce sez. Taranto con sentenze nn. 314/98, 330/98, 87/99, 72/99, 312/98, 311/98 ha dichiarato inammissibili gli appelli della Regione Puglia con spese compensate.

L'avv. Bruno Decorato, avendo esaurito l'attività, di procuratore domiciliatario, svolta in favore della R.P., con lettera del 17/01/2002, e sollecito del 12/11/2011 con rettifica delle aliquote IVA e CAP ha chiesto il pagamento delle competenze profes-sionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 8.335,22 non detratto l'ac-conto, comprensivo di CAP, IVA e Spese esenti.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata deter-minata, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 7.295,46 al lordo di CAP (4%), IVA (21%), Spese esenti euro 23,22 e della ritenuta fiscale.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Pre-sidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'im-ppegno di spesa da assumere all'atto del conferi-mento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si veri-fica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma defi-nitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.295,46 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dal procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 7.295,46 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 7.295,46 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'avv. Bruno Decorato;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.295,46 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1145

Cont. 2115/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5 e Credifarma s.p.a. (sent 1, 158, 73, 159/99), competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1017 del 27/03/1996 la Regione Puglia appellava, a mezzo dei difensori avv. Fedele Sindaco - avv. Giuseppe Colapietro e del procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, innanzi alla Corte di Appello di Lecce sez. Taranto le sentenze nn. 257, 431, 435, e 432/95 rese dal Tribunale di Taranto.

(Valore della controversia: da 51.645,70 a 103.291,38; Settore di spesa: Sanità)

Con la deliberazione n. 1017 del 27/03/1996 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Procuratore Domiciliatario, la somma di euro 2.065,83 (euro 137,71 per ciascuno dei 15 appelli da liquidarsi secondo i valori di causa) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto per i diritti di procuratore domiciliatario.

La Corte di Appello di Lecce sez. Taranto con sentenze nn. 1/99, 158/99, 73/99, 159/99 ha dichiarato inammissibili gli appelli della Regione Puglia con spese compensate.

L'avv. Bruno Decorato, avendo esaurito l'attività, di procuratore domiciliatario, svolta in favore della R.P., con lettera del 17/01/2002, e sollecito del 12/11/2011 con rettifica delle aliquote IVA e CAP ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 7.336,00 non detratto l'acconto, comprensivo di CAP, IVA e Spese esenti.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 6.642,82 al lordo di CAP (4%), IVA (21%), Spese esenti euro 15,48 e della ritenuta fiscale.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E.S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 6.642,82 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dal procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 6.642,82 si provvederà

con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 6.642,82 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'avv. Bruno Decorato;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 6.642,82 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1146

Cont. 2115/93/CO - Corte Appello Lecce sez. Taranto - Regione Puglia c/USL TA/5 e Credifarma s.p.a. (sent. 333/98, 2/99, 331, 332, 313/98), competenze Avv. Bruno Decorato, procuratore domiciliatario. Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1017 del 27/03/1996 la Regione Puglia appellava, a mezzo dei difensori avv. Fedele Sindaco - avv. Giuseppe Colapietro e del procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, innanzi alla Corte di Appello di Lecce sez. Taranto le sentenze nn. 267, 266, 262, 263 e 268/95 rese dal Tribunale di Taranto.

(Valore della controversia: da euro 5.164,58 a euro 25.822,84 - Settore di spesa: Sanità)

Con la deliberazione n. 1017 del 27/03/1996 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Procuratore Domiciliatario, la somma di euro 2.065,83 (euro 137,71 per ciascuno dei 15 appelli da liquidarsi secondo i valori di causa) oltre CAP e IVA, a titolo di acconto per i diritti di procuratore domiciliatario.

La Corte di Appello di Lecce sez. Taranto con sentenze nn. 333/98, 2/99, 331/98, 332/98, 313/98 ha dichiarato inammissibili gli appelli della Regione Puglia con spese compensate.

L'avv. Bruno Decorato, avendo esaurito l'attività, di procuratore domiciliatario, svolta in favore della R.P., con lettera del 17/01/2002, e sollecito del 12/11/2011 con rettifica delle aliquote IVA e CAP ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 5.835,03 non detratto l'acconto, comprensivo di CAP, IVA e Spese esenti.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata, al netto dell'acconto corrisposto, in euro 4.968,56 al lordo di CAP (4%), IVA (21%), Spese esenti euro 19,35 e della ritenuta fiscale.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.968,56 relativa alle competenze dovute per l'attività professionale svolta dal procuratore domiciliatario l'avv. Bruno Decorato, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo predetto dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale 2012.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.968,56 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammonante ad euro 4.968,56 per pagamento competenze per l'attività professionale svolta dall'avv. Bruno Decorato;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.968,56 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell’Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i..

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**